Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Sabato, 5 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 4

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 5 GENNAIO 1935-XIII:

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dei cereali.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione vitivinicola.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione olearia.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle bietole e dello zucchero.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del legno.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della chimica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dell'acqua, del gas ed elettricità.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934-XIII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Comune di Castiglione Olona:** Obbligazioni del prestito privato per l'acquedotto sorteggiate l'8 dicembre 1934-XIII. — **Città di Lavagna:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 17 dicembre 1934-XIII. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1934-XIII. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 13ª estrazione del 15 dicembre 1934-XIII. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Carrara, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 60ª estrazione del 19 dicembre 1934-XIII. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 15 dicembre 1934-XIII. — **Cotonificio Andrea Francesco Feo e C., in Catania:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1934-XIII. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 19 dicembre 1934-XIII. — **Amministrazione provinciale di Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Cotonificio della Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 20 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Cementi Brianza, in Missaglia:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Fondi rustici ed urbani, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1934-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII, n. 2061.
Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Enna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relative agli alunni, agli esami e alle tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo alla approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 89. — Mancini.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Enna.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Enna è costituito dei corsi e delle classi indicate nella annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contribuiti e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Enna;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a fare parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60 —
Iscrizione (immatricolazione)	»	60 —
Frequenza per ciascuna classe	»	160 —
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dello art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50 —
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dello art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50 —
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene lo esame)	»	150 —

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-1929.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento di metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda di affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Enna.

UN CORSO COMPLETO DI QUATTRO CLASSI

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (11° a 8° grado)

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. *Presidenza con insegnamento.*	1	Ruolo *A* 7°	—	—
2. *Lingua italiana, lingua latina, storia geografia, cultura fascista.*	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo de l'avvicendamento
3. *Matematica*	1	Id.	—	Le classi del corso
4. *Scienze naturali* ..	—	—	1	—
5. *Disegno*.........	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso
6. *Lingua straniera*..	1	Id.	—	II, III e IV classe del corso
7. *Stenografia*	—	—	1	—
8. *Religione*	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale
ERCOLE.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062.

Proroga del termine di attuazione dei lavori di risanamento del quartiere Astagno nella città di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 ottobre 1929, n. 1939, con il quale, in base alla legge 27 giugno 1929, n. 1274, furono dichiarati di pubblica utilità i lavori relativi al risanamento della zona Astagno della città di Ancona, in base a progetto vistato ai sensi dell'art. 2 del decreto medesimo, assegnandosi il termine di anni cinque da quella data, per le espropriazioni ed i lavori;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1934 - Anno XII con la quale il podestà di Ancona in esito alla propria delibera-

zione di pari data ha chiesto una proroga del detto termine per altri due anni;

Considerato che il ritardo verificatosi è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e precisamente alla svalutazione delle aree fabbricabili in dipendenza delle intervenute limitazioni d'altezza dei nuovi edifici prescritte dalle vigenti disposizioni sulle località colpite da terremoti;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 681;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di due anni dal 10 ottobre 1934-XII il termine assegnato col citato decreto 10 ottobre 1929, n. 1939, per le espropriazioni e i lavori occorrenti per i lavori di risanamento del quartiere denominato Astagno, nella città di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 112. — MANCINI.

RELAZIONE e R. DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. **2063**.
Autorizzazione di una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 13 dicembre 1934-XIII, che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTA',

Per sopraggiunte necessità inderogabili, occorre aumentare di lire 4.000.000 il fondo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno del corrente esercizio per spese del servizio d'investigazione politica, ed altra maggiore assegnazione di lire 90.000, si rende del pari necessaria nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale ad integrazione dello stanziamento concernente sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere.

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed ai sensi delle vigenti normo di contabilità generale dello Stato, tali somme vengono prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-1935 sono disponibili L. 14.416.220;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 4.090.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio medesimo:

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 79 - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	L.	90.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 80 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	4.000.000
Totale	L.	4.090.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. **2064**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Ancona.

N. 2064. R. decreto 16 ottobre 1934-XII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2065.
Fusione in unico ente dell'Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti e PP. dello studio e dell'Accademia Dafnica di Acireale sotto il titolo di « Accademia di scienze, lettere e belle arti di Acireale », ed approvazione del relativo statuto.

N. 2065. R. decreto 16 ottobre 1934-XII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti e PP. dello studio e l'Accademia Dafnica di Acireale, vengono fuse in unico sodalizio col titolo di « Accademia di scienze, lettere e belle arti di Acireale » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2066.
Modifica alla circoscrizione militare territoriale.

N. 2066. R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificata la circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2067.
Donazione allo Stato di un terreno da parte del comune di Buie.

N. 2067. R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno sito nella frazione Sorbar del comune di Buie.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII.
Nomina dell'ammiraglio di squadra Roberto Monaco duca di Longano a Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle cerimonie aggiunto di S. M. il Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ammiraglio di squadra Roberto Monaco duca di Longano è nominato Nostro Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle cerimonie aggiunto, coll'incarico di coadiuvare e sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento.

Il Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle cerimonie aggiunto, prende rango, per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, nella classe 7ª della categoria 2ª del R. decreto 16 dicembre 1927-V, n. 2210.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1, Finanze, foglio 66. — GUALTIERI.

(24)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1934-XIII.
Modificazioni alla composizione ed alle attribuzioni del Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-X concernente la istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'Estero;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle altre attività rivolte alla disciplina dell'impiego della mano d'opera straniera in Italia, in relazione all'ingresso e soggiorno nel Regno di stranieri a scopo di lavoro;

Di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per gli affari esteri;

Decreta:

Al Comitato permanente consultivo istituito presso il Ministero delle corporazioni col decreto interministeriale 15 aprile 1932-X per lo scambio degli apprendisti con l'Estero è demandato anche l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro.

La composizione del predetto Comitato è modificata come appresso:

1. Gr. uff. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, presidente;
2. Comm. dott. Salvatore Romano, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni, vice presidente;
3. Comm. dott. Giommaria Cau, delegato corporativo di II classe nel Ministero delle corporazioni;
4. Cav. uff. dott. Amerigo De Bonis, capo sezione nel Ministero dell'interno;
5. Comm. dott. Francesco Gerbasi, capo dell'Ufficio espatri e lavoro italiano all'estero del Ministero degli affari esteri;
6. Cav. uff. dott. Alessandro Borgomanero, capo sezione nel Ministero dell'interno;
7. Cav. uff. dott. Francesco Babuscio Rizzo, Regio console.

Disimpegna le funzioni di segretario il comm. dott. Clemente Massini, ispettore principale corporativo ed in sostituzione il cav. dott. Pietro Frattali, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
BIAGI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

(29)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino, a proseguire l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420;
Visto l'atto di fusione tra la Società anonima « Unione Subalpina di Assicurazioni » e la Società anonima « La Subalpina », entrambe con sede in Torino, mediante incorporazione di quest'ultima nella prima di dette Società;

Visto il decreto Ministeriale del 29 ottobre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1934, n. 256, con cui la fusione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Società sussistente dalla fusione dispone di attività sufficienti alla totale copertura delle riserve premi e sinistri;

Decreta:

La Società anonima « Unione Subalpina di Assicurazioni » (U.S.A.) con sede in Torino, rimasta sussistente dalla fusione con la Società anonima « La Subalpina » con sede in Torino, è autorizzata a proseguire lo esercizio delle assicurazioni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile, cristalli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1934 Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(14)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pescia ad effettuare l'assorbimento della Cassa rurale di Castellare.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pescia è autorizzata ad effettuare l'assorbimento della Cassa rurale di Castellare, restando escluso il suo insediamento con una propria filiale in detta piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(30)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 389-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodarich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Maria Vitcovich, nato a Stivan (S. Giovanni di Cherso) il 1° gennaio 1877 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rucconich Antonia fu Natale e fu Maria Bandera, nata a Puntacroce il 3 marzo 1876, ed alle figlie, nate a Puntacroce: Maria, il 13 agosto 107; Antonia, il 15 aprile 1910; Giovanna, il 25 febbraio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8313)

N. 400-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vorich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vorich Gregorio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Angelich, nato a Sanvincenti il 18 febbraio 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ronich Mattea fu Giovanni e fu Maria Ronich, nata a Sanvincenti l'11 febbraio 1881, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 29 aprile 1907; Rosa, il 24 agosto 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8314)

N. 311 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Vladich » e « Rusich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Vladich Mattea ved. Rusich, figlia del fu Matteo e della fu Gripparich Gaspara, nata a S. Martino di Vettura (Albona) il 29 settembre 1851 e abitante a Pola, via Veruda n. 7, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladi » e « Russi » (Ladi Mattea ved. Russi).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8337)

N. 308 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e di Iurissich Maria, nato a Pola il 19 marzo 1898 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dellafilippa (detta Visentin) Amalia fu Antonio e di Tonsich Elvira, nata a Pola l'8 gennaio 1899, ed al figlio Elidio, nato a Pola l'8 aprile 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica italiana della Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate con Statuto annesso e Protocollo di firma (Ginevra, 9 dicembre 1923).

Addì 10 dicembre 1934 è stato effettuato in Ginevra il deposito presso il Segretariato della Società delle Nazioni della ratifica italiana della Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate con Statuto annesso e Protocollo di firma, atti firmati in Ginevra il 9 dicembre 1923.

Il deposito è stato accompagnato dalla seguente riserva: « L'accettazione della Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate da parte dell'Italia non impegna l'insieme delle sue Colonie e dei suoi Possedimenti ».

In seguito a tale deposito, gli atti anzidetti entreranno in vigore per l'Italia (art. 6 della Convenzione) il giorno 10 marzo 1935.

(32)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantasettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1930, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 50, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 novembre 1934, n. 2920, lib. 1, vol. 25, con il quale alla Società Cementificio Serravalle Pistoiese, con sede in Pistoia, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località « Simonacci », del territorio del comune di Serravalle Pistoiese, provincia di Pistoia. — Estensione ett. 26.15.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 309, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 24 novembre 1934, n. 3476, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione della miniera di lignite picea denominata « Capaccio » sita in territorio del comune di Pienza, provincia di Siena, è trasferita e intestata alla signora Caterina Pasquetti, domiciliata in Pienza.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 357, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 31 ottobre 1934, n. 2727, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della sorgente minerale denominata « Acqua Ferrata del Molino », rappresentati dal sig. Guarini Alfonso, domiciliato in Castellammare di Stabia, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare l'acqua ferruginosa-carbonica della sorgente medesima, sita in territorio del comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. — Estensione mq. 410.

Decreto Ministeriale 13 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 348, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 31 ottobre 1934, n. 2728, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua oligo-minerale della sorgente denominata « S. Carlo », in territorio del comune di Massa, provincia di Massa e Carrara, è trasferita e intestata alla Società anonima Sorgente S. Carlo, con sede in Massa.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 250, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 novembre 1934, n. 2919, lib. 1, vol. 25, con il quale agli eredi del sig. Evandro Malfatti e all'ing. Gaetano Bortolani, rappresentati da quest'ultimo domiciliato in Roma, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare la miniera di lignite picea sita in località « Poggio alla Foglia » nel territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto. — Estensione ettari 130.50.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 349, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 novembre 1934, n. 2918, lib. 1, vol. 25, con il quale al sig. Albertin Luigi Pasquale, domiciliato in Abano, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua delle tre sorgenti artificiali che alimentano lo stabilimento « All'Alba » sito in territorio del comune di Abano, provincia di Padova. — Estensione ett. 0.69.94.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1934, reg. 5 Corporazioni, foglio n. 83, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 novembre 1934, n. 3506, lib. 1, vol. 25, col quale al R. Demanio dello Stato è concessa per anni 99, a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di acque salso-bromo iodiche nella zona fra lo Stirone ed il Taro circostante alla miniera demaniale di Salsomaggiore, Medesano, Noceto e Fidenza, in provincia di Parma. — Estensione ett. 24.656.

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 88, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 dicembre 1934, n. 3821, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Montes » sita in territorio del comune di Codrongianus, provincia di Sassari, è trasferita e intestata agli eredi dell'avv. Sebastiano Tanda, rappresentati dalla signora Tanda Rugiu Licinia.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 91, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 24 novembre 1934, n. 3484, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione delle miniere di marna da cemento denominate « Magnano », « Gallina », « Besso Migliavacca » e « Baiano », site in territorio dei comuni di Casale e San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, delle quali è concessionaria la Società anonima « Unione Cementi Marchino e C. », sono riunite in un'unica concessione, della superficie complessiva di ett. 59.64.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 90, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 dicembre 1934, n. 3814, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione della miniera di antracite denominata « Bosco della Goletta » sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta, è confermata in perpetuo a favore della S. A. Nazionale « La Thuile », con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 6 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 89, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 dicembre 1934, n. 3822, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « S. Fiore » sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola, è trasferita e intestata alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.), con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 147, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3894, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Marmora-S. Giovanni » sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna, rappresentati dal comm. Antonino Romano Catania, domiciliato in Catania, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ett. 16.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 135, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3892, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera « Gueli Mancuso », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dall'avv. Filippo Sferlazza Gueli, domiciliato in Grotte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ett. 3.93.80.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 138, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3893, lib. 1, vol. 25, con il quale al comune di Centuripe è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Marmora Comune o Palmeri », sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna. — Estensione ett. 24

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 131, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3890, lib. 1, vol. 25, con il quale al conte Vincenzo Testasecca, domiciliato a Caltanissetta, è concesso in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Musta », sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. — Estensione ett. 26.63.60.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 134, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3891, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera « Marcenò S. Anna » sita in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna, rappresentati dal dott. Francesco Di Gregorio, domiciliato a Valguarnera, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ett. 2.38.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 137, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3888, lib. 1, vol. 25, con il quale alla S. A. Solfifera Siciliana, con sede in Milano, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Bosco », sita in territorio del comune di S. Cataldo, provincia di Caltanissetta. — Estensione ett. 84.57.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 132, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3889, lib. 1, vol. 25, con il quale al conte Vincenzo Testasecca, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Cicuta Nuova », sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. — Estensione ett. 25.48.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 133, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3886, lib. 1, vol. 25, con il quale al conte Vincenzo Testasecca, domiciliato a Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Deri », sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta. — Estensione ett. 28.29.50.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 146, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3887, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Principe », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Baldassare Terrana, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ett. 2.57.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 148, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, n. 3884, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Portella di Pietro », sita in territorio del comune di Riesi, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal principe Sosthenes Pignatelli de Aragon, domiciliato in Riesi, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ettari 146.32.80.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1934, registro n. 5 Corporazioni, foglio 144, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 13 dicembre 1934, ni 3885, lib. 1, vol. 25, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Tallarita » sita in territorio del comune di Riesi, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal principe Sosthenes Pignatelli de Aragon, domiciliato a Riesi, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. — Estensione ett. 168.88.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 165, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società anonima Industrie Minerarie Sarde, in liquidazione, alla concessione della miniera di ferro denominata « Monte Lapano », sita in territorio del comune di Teulada, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1934, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 164, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società anonima Industrie Minerarie Sarde, in liquidazione, alla concessione della miniera di antimonio, piombo e argento denominata « Genna Flumini », sita in territorio del comune di S. Vito, provincia di Cagliari.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 35 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti a Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora consegnato il diploma della conseguita abilitazione; tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte); oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qualora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere d), e), f).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera c) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione potrà suddividersi in due Sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONCORSO
ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN S. P. E.

1. — Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — Prova orale e pratica di anatomia topografica.

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà dalla Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.

15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — Prova scritta di igiene militare.

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(21)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per due posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel Corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunle o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi, in carta da bollo da L. 7, legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore (ovvero certificati di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciati dalle competenti Università, qualora al concorrente

non siano stati ancora consegnati i diplomi delle conseguite abilitazioni; tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura delle Università, sui certificati stessi o da dichiarazioni su fogli a parte); oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia (ovvero copie notarili dei medesimi, in carta da bollo da L. 7, legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore) se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea (in chimica, o in chimica e farmacia), nonchè le votazioni riportate negli esami speciali e di diploma (in farmacia);

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qualora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre ufficiali del Corpo sanitario (il presidente e due membri) ed un ufficiale del Corpo sanitario segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti chimici-farmacisti in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO
ALLA NOMINA A TENENTE CHIMICO-FARMACISTA IN S. P. E.

1. — *Svolgimento scritto* di un tema di chimica farmaceutica e tossicologia. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

2. — *Prova pratica* di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale* di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(22)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a cinque posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo veterinario militare del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 sarà tenuto conto del disposto dell'art. 12 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel corpo veterinario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 3, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato nell'anno XIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 10, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 3, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 3, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 (sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del podestà dal Prefetto;

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del medesimo, in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora consegnato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte); oppure: diploma originale di laurea in zooiatria, o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 7, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-25;

9° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo da L. 3, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato non è necessario, qualora dette votazioni risultino dal certificato di abilitazione o di laurea di cui ai precedenti numeri 8 e 9);

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale; o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare, compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che siano ufficiali in S.P.E. non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prescritte prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, presidente; da due ufficiali superiori veterinari, membri; e da un capitano veterinario, segretario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di quattro mesi presso un Centro rifornimento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari

di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Centro rifornimento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE VETERINARIO IN S. P. E.

1. — *Prova di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova stessa, ai candidati riuniti.

2. — *Prova di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. — Microorganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. — Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. — Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. — Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. — Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. — Processo inflammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e picemie.

7. — Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero-terapia.

8. — Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. — Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. — Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. — Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. — Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. — Reni. Reneralità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. — Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. — Bronchi, polmone e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. — Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. — Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. — Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. — Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. — Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. — Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. — Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo flemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

3. — *Prova di clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(23)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.